

PROROGA PARZIALE

16 settembre 2015 ore 06:00

## Voluntary disclosure: per i professionisti i tempi più lunghi non risolvono i problemi

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato e Andrea E. M. Eliseo - Loconte & Partners Dottore commercialista e pubblicista**

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 116808/2015, ha stabilito una proroga parziale unicamente per l'invio della relazione di accompagnamento e della relativa documentazione allegata. Per gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento, il provvedimento prevede che gli stessi, per poter fruire della causa di non punibilità, debbano esser evidenziati nella relazione e nella documentazione allegata. Un ulteriore aggravio per i professionisti.

Dopo una febbricitante attesa, l'Agenzia delle Entrate, attraverso il [Provvedimento n. 1168082015](#), ha previsto una proroga, sebbene unicamente relativa al termine utile ai fini della trasmissione della **relazione di accompagnamento** e della relativa **documentazione a supporto**.

Viene, pertanto, fatto slittare il termine originariamente individuato dal paragrafo 7.4 del Provvedimento 30 gennaio 2015 n. 2015/13193 nel 30 settembre, disponendo che la trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza di accesso alla procedura (e della relativa documentazione a supporto) potrà essere effettuata **fino a 30 giorni** dalla **data di presentazione** della **prima o unica istanza**.

Ne discende che coloro che presenteranno l'istanza a ridosso della scadenza del 30 settembre potranno avvalersi di **ulteriori 30 giorni** per trasmettere la relazione e l'intera documentazione. La ratio parrebbe essere sottesa a fornire una finestra temporale più ampia per la redazione della relazione di accompagnamento e per l'acclusione della documentazione ad essa ancillare. Tale documento, infatti, a differenza dell'istanza, si caratterizza per un **elevato livello tecnico e di dettaglio** andando a ricostruire la composizione e movimentazione degli investimenti e della attività finanziarie illecitamente detenuti all'estero, rappresentandone - in maniera esaustiva - l'ammontare e dando altresì evidenza della determinazione dei redditi e di eventuali maggiori imponibili.

La clemenza, seppur parziale, dimostrata dal Direttore Orlandi con riferimento alle molteplici difficoltà dei professionisti sul versante della relazione di accompagnamento, non è stata replicata sul fronte della modalità per fruire della **non punibilità** per le **annualità scadute**.

A seguito dell'introduzione dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 128/2015, è possibile beneficiare delle tutele penali previste dalla disclosure anche per gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.

A tal proposito, il Provvedimento in commento, andando oltre a quanto espressamente richiesto dalla lettera della norma, prevede che tali imponibili e tali imposte, per poter fruire della causa di non punibilità, debbano esser evidenziate nella relazione e nella documentazione allegata.

Tale adempimento potrebbe, verosimilmente, configurarsi in un **ulteriore sostanzioso aggravio** a carico dei **professionisti** che saranno tenuti, in primis, a reperire la documentazione (attività perigliosa che potrebbe far lievitare ulteriormente tempi e costi) ed a fornire adeguato dettaglio delle annualità per le quali è spirato il termine per l'accertamento, ma, che, ai fini della causa di non punibilità prevista dalla procedura di collaborazione volontaria, sono da includere nella

procedura di collaborazione volontaria.

Il Provvedimento conclude chiarendo che coloro che hanno **già presentato la relazione di accompagnamento** e che intendono considerare oggetto della procedura imponibili, imposte e ritenute per i quali è scaduto il termine per l'accertamento e correlati alle attività dichiarate nell'ambito della stessa devono integrare la relazione e la documentazione entro 30 giorni dal 14 settembre, data di pubblicazione dello stesso.

Tale integrazione (sia in relazione alle pratiche già depositate che in relazione a quelle ancora da depositare) potrebbe concretamente configurarsi come l'ennesimo collo di bottigliache rischia di imprigionare i militanti della voluntary disclosure.

Copyright © - Riproduzione riservata